

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **552/1988** (ECLI:IT:COST:1988:552)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **19/04/1988**; Decisione del **10/05/1988**

Deposito del **12/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13115**

Atti decisi:

N. 552

## ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Hofer Alois ed altri e il Comune di Brennero ed altra, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 1981;

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Roland Riz per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, nel procedimento civile tra Hofer Alois ed altri contro il Comune di Brennero e altra, concernente pretesi diritti di uso civico di pascolo, a seguito di contestazione insorta sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui stabilisce che i diritti di uso civico di pascolo possono essere fatti valere davanti alla giurisdizione ordinaria, rilevando che detta disposizione si pone in contrasto con i principi della legislazione statale in materia di ordinamento giurisdizionale e processuale, poiché, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), le controversie sull'esistenza dei diritti di uso civico sono attribuite al Commissario per gli usi civici;

che si è costituita la Provincia di Bolzano, contestando la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 20 della legge della Provincia di Bolzano 26 marzo 1982, n. 10;

che, per effetto della caducazione della disposizione della legge provinciale che attribuiva al giudice ordinario le controversie in materia di usi civici di pascolo, in punto di giurisdizione riacquista piena operatività quanto previsto dalla legislazione statale sopraindicata, nel senso dell'attribuzione di tali controversie al Commissario per gli usi civici;

che, non vertendosi in tema di mutamenti dello stato di fatto (art. 5 c.p.c.), bensì di modifica della legislazione sulla giurisdizione, immediatamente operante, con effetto retroattivo, anche nei giudizi pendenti, dovrà il giudice a quo risolvere la relativa questione alla stregua dell'assetto normativo emerso dalla suindicata vicenda caducatoria, applicando la legislazione statale;

che, pertanto, la proposta eccezione di incostituzionalità, per sopravvenuto difetto di rilevanza, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed 8 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*